

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato con delibera di C.C. n. 84 del 09/12/2024

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto e scopo del regolamento
- Articolo 2 – Entrate tributarie comunali
- Articolo 3 – Agevolazioni tributarie
- Articolo 4 – Aliquote e tariffe
- Articolo 5 – Rapporti con il contribuente

CAPO II – GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

- Articolo 6 – Forme di gestione
- Articolo 7 – Soggetti responsabili delle entrate
- Articolo 8 – Dichiarazione tributaria
- Articolo 9 – Attività di controllo
- Articolo 10 – Interrelazioni tra settori ed uffici comunali
- Articolo 11 – Avviso di accertamento
- Articolo 12 – Notificazione degli atti
- Articolo 13 – Contenzioso tributario

CAPO III – DIRITTI E GARANZIE PREVISTE DALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

- Articolo 14 – Principio del contraddittorio
- Articolo 15 – Chiarezza e motivazione degli atti
- Articolo 16 – Annullabilità
- Articolo 17 – Nullità
- Articolo 18 – Tutela dell'integrità patrimoniale
- Articolo 19 – Divieto di bis in idem
- Articolo 20 – Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti
- Articolo 21 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
- Articolo 22 – Principio di proporzionalità
- Articolo 23 – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria
- Articolo 24 – Esercizio del potere di autotutela facoltativa
- Articolo 25 – Interpello
- Articolo 26 – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

CAPO IV – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Articolo 27 – Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Articolo 28 – Ambito di applicazione
- Articolo 29 – Attivazione del procedimento di definizione
- Articolo 30 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Articolo 31 – Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Articolo 32 – Effetti dell'invito a comparire
- Articolo 33 – Atto di accertamento con adesione
- Articolo 34 – Perfezionamento della definizione
- Articolo 35 – Effetti della definizione
- Articolo 36 – Riduzione delle sanzioni

CAPO V – RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 37 – Riscossione

Articolo 38 – Sospensione e dilazione del pagamento

Articolo 39 – Rimborsi

Articolo 40 – Limiti di esenzione per recuperi e rimborsi

Articolo 41 – Interessi

CAPO VI – NORME FINALI

Articolo 42 – Disposizioni finali

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed adeguato ai principi contenuti nella Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei Diritti del Contribuente), disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, di riscossione e gestione dei tributi medesimi, al sistema sanzionatorio, al contenzioso ed ai rimborsi.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente nel rispetto di esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, o a qualunque altro soggetto che eventualmente abbia in gestione i tributi comunali. Laddove applicabili sotto l'aspetto operativo e gestionale, purché non in contrasto con specifiche disposizioni o regolamenti vigenti in materia, le norme contenute nel presente regolamento possono essere estese alle entrate del comune di natura non tributaria.
4. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente regolamento, continuano ad essere applicate.
5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 2

Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Articolo 3

Agevolazioni tributarie

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna entrata, determina le tipologie di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

2. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute a variazioni normative ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nel termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge.

3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

4. Gli enti del terzo settore (ETS) di cui al D.Lgs. 117/2017 possono beneficiare di particolari agevolazioni tributarie da specificare negli appositi regolamenti che disciplinano i singoli tributi. L'eventuale agevolazione sarà concessa su richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione, corredata da copia dell'atto costitutivo ed avrà decorrenza dalla data di presentazione della richiesta stessa. Non si farà luogo a rimborso di quanto già versato, né sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

Articolo 4 Aliquote e tariffe

1. Il Consiglio Comunale delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e delle tariffe è adottata dall'organo competente entro i termini previsti dalla normativa vigente.
3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente, oppure, per il primo anno di applicazione, quelle stabilite per legge.

Articolo 5 Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, garantendo la massima informazione possibile, anche attraverso mezzi telematici, in particolare a ridosso delle scadenze relative alle diverse obbligazioni tributarie.

CAPO II – GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 6 Forme di gestione

1. La gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi di competenza del Comune può effettuarsi in uno dei seguenti modi:
 - a) gestione diretta;
 - b) gestione associata, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000;

- c) gestione da parte di terzi, secondo le possibilità consentite dall'art. 52, comma 5 lettera b), del decreto legislativo 446/97;
2. La scelta delle modalità specifiche di gestione compete al Consiglio Comunale.
 3. Non è necessaria alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
 4. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.

Articolo 7

Soggetti responsabili delle entrate

1. In caso di gestione diretta sono responsabili:
 - a) delle entrate tributarie, i funzionari responsabili dei singoli tributi nominati dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi;
 - b) per le altre entrate, i funzionari eventualmente individuati dai singoli regolamenti, ovvero, in mancanza di specifica individuazione, i responsabili del relativo servizio, individuati dal piano esecutivo di gestione o da altro provvedimento amministrativo.
2. In caso di gestione associata i responsabili verranno individuati nel disciplinare che regola tutti gli aspetti della gestione stessa.
3. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 6 del presente regolamento, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e dell'attività connesse.
4. Il funzionario responsabile del tributo svolge ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso ed in particolare:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso come disposto dall'art. 13 del presente regolamento;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dagli artt. 23 e 24 del presente regolamento;
 - g) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
5. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tali soggetti devono essere previste apposite forme di controllo del servizio svolto.
6. In caso di assenza, impedimento o incompatibilità del funzionario responsabile del tributo, le funzioni di cui sopra sono svolte dal soggetto appositamente individuato con provvedimento della Giunta comunale.

Articolo 8

Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se redatta su modello difforme da quello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto passivo e dell'oggetto imponibile, per determinare la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato. La presente disposizione non è applicabile in presenza di modelli approvati da disposizioni di legge o regolamenti comunali.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, l'Ufficio, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
4. Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione il funzionario responsabile può richiedere chiarimenti od integrazioni.

Articolo 9

Attività di controllo

1. L'ufficio competente provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta al funzionario responsabile identificare ed attuare le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi anche su indirizzo della Giunta Comunale salvo diversa disposizione degli specifici regolamenti.
3. In ogni caso, il programma annuale delle attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, delle entità dell'evasione presunta in base ad eventuali indicatori, nonché della capacità operativa dell'Ufficio, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale previa definizione, d'intesa con le OO.SS., dei criteri di erogazione, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL, può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali.
5. Quanto disposto ai commi 2, 3 e 4 costituisce disciplina generale salvo quanto previsto nei regolamenti dei singoli tributi.

Articolo 10

Interrelazioni tra settori ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dal funzionario responsabile nell'esercizio dell'attività di accertamento .
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio competente, alle scadenze concordate.
3. Agli uffici comunali e ai soggetti di cui al comma 1 precedente può essere richiesto di divulgare agli utenti, che agli stessi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative, questionari ed altri documenti già predisposti dall'ufficio gestore dell'entrata.
4. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento il funzionario responsabile informa l'amministrazione.

Articolo 11

Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo.
2. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione come disciplinato al Capo IV del presente regolamento. Il contribuente, o suo delegato, può rivolgersi all'ufficio per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.
3. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatesi anteriormente all'abrogazione.

Articolo 12

Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato, oppure, qualora la normativa in materia lo consenta, tramite posta elettronica certificata.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto a mano del medesimo, da parte del messo notificatore.
3. È inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreché l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento.
4. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia. Gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.

Articolo 13 **Contenzioso tributario**

1. Il funzionario responsabile del tributo ha la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, dispone la resistenza in giudizio o promuove azioni legali a tutela dell'amministrazione, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso. Della partecipazione alle udienze può incaricare personale dell'ufficio tributi oppure altro personale dell'ente avente idonea qualifica e professionalità.
2. È compito del funzionario responsabile, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
3. Per le controversie tributarie, che rivestono particolare importanza per questioni di principio giuridico o assumono elevata rilevanza economica e/o organizzativa, il Comune può decidere di affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.
4. Qualora l'ente non si avvalga di professionista esterno, ma, ai sensi della vigente normativa, affidi le proprie difese a personale dipendente, le eventuali spese di giudizio, oltre accessori, liquidate in sede contenziosa al Comune sono ripartite fra tutti i dipendenti che hanno partecipato alla difesa dell'ente nel giudizio stesso. Per l'applicazione della presente disposizione si rinvia ad apposito regolamento approvato dall'ente comunale.

CAPO III – DIRITTI E GARANZIE PREVISTE DALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Articolo 14 **Principio del contraddittorio**

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.

546/1992, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni. Non sussiste altresì il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.

3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:

- a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
- b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
- c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
- d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'art. 38, comma 5;
- e) il diniego espresso o tacito alla restituzione/rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- g) il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 23 e 24 (autotutela obbligatoria e facoltativa);
- h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti e indipendentemente dalla tipologia di violazione contestata (omesso/parziale/tardivo versamento, infedele dichiarazione o omessa dichiarazione), la cui determinazione del tributo derivi da dati direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate o da dati nella disponibilità dell'amministrazione e comunque risulti in modo certo senza che sia necessaria alcuna valutazione o presunzione da parte dell'ente impositore.

4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.

6. Sono soggetti al diritto al contraddittorio gli atti mediante i quali l'amministrazione disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, non derivante da un mero controllo formale o documentale, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva o si accerta il tributo sulla base di dati, atti e/o documenti non certi, suscettibili di valutazione, indipendentemente dalla tipologia di violazione contestata.

7. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1 che si intende adottare,

assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:

- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
- b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
- c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
- d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
- e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.

8. Qualora l'accertamento possa essere definito con adesione così come previsto dal Capo IV del presente regolamento, lo schema di atto di cui al comma precedente deve contenere altresì l'invito a presentare, in luogo delle controdeduzioni ed entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema stesso, eventuale istanza per la definizione dell'accertamento con adesione.

9. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 7. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione ritiene di non accogliere.

11. La notifica dello schema di atto di cui al comma 7, preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 15

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti dell'amministrazione, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.

2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

3. Gli atti dell'amministrazione e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Articolo 16

Annulabilità

1. Gli atti dell'amministrazione impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 15, comma 3, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Articolo 17

Nullità

1. Gli atti dell'amministrazione sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al 18 gennaio 2024.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 18

Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con un credito tributario vantato nei confronti dell'amministrazione, anche con riferimento a tributi diversi nel caso in cui questi siano a gestione diretta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso dev'essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente all'amministrazione stessa per

tributi comunali. La compensazione è subordinata alla comunicazione del provvedimento di accoglimento del rimborso.

3. È ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

4. L'amministrazione è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione di fondare pretese su tale documentazione.

Articolo 19

Divieto di bis in idem

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.

2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti che sono venuti a conoscenza dell'amministrazione.

Articolo 20

Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.

2. È fatto divieto all'amministrazione di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Articolo 21

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Articolo 22

Principio di proporzionalità

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.

2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.

Articolo 23

Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'amministrazione procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), D.Lgs. n. 546/1992, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo.

Articolo 24

Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo precedente, l'amministrazione può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *g-ter*), D.Lgs. n. 546/1992, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo.
3. L'amministrazione, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nell'articolo e nei commi precedenti, anche senza istanza di parte, può procedere alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.

Articolo 25

Interpello

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione, e alla corretta qualificazione di fattispecie impositive alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili.
2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti portati a conoscenza dei contribuenti con mezzi idonei o pubblicati nelle forme di legge.
3. Possono presentare istanza di interpello, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
4. L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento degli altri obblighi tributari, compreso il versamento, aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.
5. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione mediante consegna a mano al protocollo generale dell'ente, mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
6. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello di cui al presente articolo e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 600/1973; in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

7. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

8. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 6, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

9. La presentazione dell'istanza non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

10. Quando non è possibile fornire una risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso la risposta è resa entro 60 giorni dalla ricezione da parte del Comune della documentazione integrativa prodotta dal contribuente. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

11. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 6, lett a) e b);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 4;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dei commi 1 e 2;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 10, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

12 L'amministrazione finanziaria, ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa da produrre secondo le modalità e i termini di cui al comma 10, risponde alle istanze di interpello nel termine di 90 (novanta) giorni che, in ogni caso, è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il parere non è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque all'istanza di interpello. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo è senz'altro prorogato al primo giorno

successivo non festivo. La risposta, scritta e motivata, vincola l'amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili. Gli effetti della risposta alla istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

13. La risposta all'istanza di interpello non è impugnabile.

Articolo 26

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'art. 1, comma 693, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni

2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

CAPO IV – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 27

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione ha lo scopo di instaurare un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e serve quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. n. 218/1997 e secondo le disposizioni seguenti.

Articolo 28 **Ambito di applicazione**

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti sostanziali e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia imponibile concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. In sede di contraddittorio il funzionario responsabile della gestione del tributo o del procedimento deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere del funzionario responsabile di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Articolo 29 **Attivazione del procedimento di definizione**

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento o contestualmente alla medesima;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento o all'avvenuta comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 14, commi 7 e 8, del presente regolamento.

Articolo 30 **Procedimento ad iniziativa dell'ufficio**

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che vertono su materia concordabile, può attivare la procedura di accertamento con adesione, prima della notifica dell'avviso di accertamento o contestualmente alla medesima, comunicando un invito a comparire con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con adesione. L'avviso di accertamento non soggetto all'obbligo

del contraddittorio preventivo di cui all'art. 14 del presente regolamento contiene in ogni caso l'invito alla presentazione dell'istanza per la definizione dell'accertamento con adesione.

2. Qualora fra la data di comparizione e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del funzionario responsabile non riveste carattere di obbligatorietà. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non preclude al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa ai sensi dell'articolo successivo.

Articolo 31 **Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente può avviare di propria iniziativa la procedura presentando istanza di accertamento con adesione all'ufficio tributi, mediante consegna diretta o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, contenente l'indicazione del proprio recapito, anche telefonico, nei seguenti casi:

- a) quando gli sia stato notificato avviso di accertamento, per il quale non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 14 del presente regolamento e qualora via sia materia concordabile, entro il termine di presentazione del ricorso, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui all'articolo precedente.
- b) nell'ipotesi di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 14, commi 7 e 8, del presente regolamento.
- c) nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 14, commi 7 e 8, del presente regolamento. In tale caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso, ai sensi del successivo comma 3, per un periodo di 30 giorni e l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del predetto art. 14, comma 7 e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento. Non può avvalersi della facoltà prevista dalla presente lettera il contribuente che abbia già presentato istanza di accertamento con adesione ai sensi della precedente lettera b).

2. L'istanza deve in ogni caso essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi la Corte di Giustizia tributaria. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza di definizione, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini già sospesi, anche ai fini dell'eventuale iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli.

3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data della sua presentazione, sia i termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento notificato, sia i termini per il pagamento del tributo. L'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione di cui al presente comma.

4. È fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'art. 14, comma 7, del presente regolamento emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

5. L'accertamento con adesione può essere richiesto soltanto se esiste materia concordabile, così come previsto dall'art. 28 del presente regolamento. L'eventuale richiesta di accertamento con adesione presentata da parte del contribuente, senza che ne sussistano i presupposti, è inefficace ai fini della sospensione dei termini per ricorrere e del pagamento e l'ufficio ne darà formale e tempestiva comunicazione.

6. Entro 15 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando il giorno, l'ora, e il luogo della comparizione.

Articolo 32 **Effetti dell'invito a comparire**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se presentate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della definizione, viene dato atto in un succinto verbale redatto dal responsabile del procedimento.

Articolo 33 **Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga definito con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o da un suo procuratore e dal funzionario responsabile della gestione del tributo o del procedimento.

2. Nell'atto di definizione sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione del tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti in conseguenza della definizione, le modalità di effettuazione dei versamenti relativi.

Articolo 34

Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, verificato l'avvenuto pagamento, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione al medesimo destinato.
3. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento rateale delle somme dovute, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato versamento alle scadenze, anche di una sola rata, comporta il venir meno del beneficio relativo alla forma rateale del pagamento, con obbligo del residuo versamento in unica soluzione.

Articolo 35

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento dell'atto di adesione.

Articolo 36

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione sono ridotte a un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un terzo se il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di accertamento con adesione da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento notificato rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione le sanzioni comminate per mancata, incompleta e tardiva risposta a richieste od inviti di cui all'art. 30, comma 3, formulate dall'ufficio.

CAPO V – RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 37 Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

3. La riscossione coattiva, per gli atti di accertamento e per gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dal 1° gennaio 2020, deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla Legge 160/2019 e s.m.i..

4. La riscossione coattiva per gli atti emessi antecedentemente al 1° gennaio 2020, può essere effettuata:

- a) mediante emissione di ruolo sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 602/1973, con esclusione di quanto previsto dall'art. 48-bis del medesimo decreto;
- b) mediante ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. n. 639/1910.

5. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:

- a) in forma diretta dal Comune;
- b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b), del D.Lgs. n. 446/1997;
- c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016);

6. Per gli atti di cui al comma 3, il titolo esecutivo acquista efficacia secondo i modi ed i tempi previsti dalla lettera b), comma 792, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i.. Per gli atti di cui al comma 4, relativi alle entrate tributarie, il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Per gli atti di cui al comma 4, relativi alle entrate non tributarie, il titolo esecutivo deve essere notificato nel pieno rispetto delle specifiche norme e dei singoli regolamenti che disciplinano ciascun tipo di entrata.

Articolo 39

Rimborsi

1. Il contribuente deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione e di ogni altra documentazione necessaria alla definizione della pratica e non acquisibile d'ufficio.
3. Le somme indebitamente riscosse, in quanto di competenza di altro ente impositore, possono essere direttamente riversate al medesimo su conforme e motivata richiesta scritta.
4. Sulle somme rimborsate si calcolano gli interessi nella misura di cui all'art. 41.

Articolo 40

Limiti di esenzione per recuperi e rimborsi

1. In considerazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, non si procede al recupero, per ogni singolo tributo, di somme complessivamente dovute a titolo di imposta, sanzioni ed interessi di importo pari o inferiore a 20,00 euro.
2. Analogamente non si procederà al rimborso di crediti, quando gli stessi ammontano complessivamente e per ogni singolo tributo ad importi pari o inferiori a 20,00 euro.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, da applicarsi anche retroattivamente, l'amministrazione è esonerata dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.
4. Per i versamenti non derivanti da attività di accertamento l'importo minimo, al di sotto del quale non si effettua il pagamento, è stabilito dalle singole leggi e/o regolamenti che disciplinano l'entrata.

Articolo 41

Interessi

1. Per il ritardato pagamento di tributi comunali, anche se constatato in sede di accertamento di violazioni, gli interessi si applicano nella misura del tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile. Qualora il tasso di interesse legale superi il 3%, verrà applicato in misura ridotta di due punti percentuali, mantenendo in ogni caso la soglia minima del 3%.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti dalla data dell'eseguito versamento.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero dalla data dell'eseguito versamento.

CAPO VI – NORME FINALI

Articolo 42 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti. Le disposizioni di altri regolamenti tributari comunali vigenti che siano contrarie o incompatibili con quelle del presente regolamento devono intendersi disapplicate.

2. Il presente regolamento sostituisce quello precedentemente adottato. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il regolamento per la disciplina dell'istituto dell'interpello ed il regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali sono abrogati.